REGOLAMENTO (CEE) N. 550/81 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 87.07 C I della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclautra della tariffa doganale comune, occorre classificare i carrelli stivatori fuori strada, e cioè i veicoli progettati per il sollevamento e la movimentazione come gli altri carrelli stivatori, ma di costruzione più robusta, con una notevole distanza dal terreno, una carreggiata molto larga, pneumatici larghi e del tipo fuori strada per poter circolare su terreni mobili;

considerando che nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3324/80 [4], sono incluse nella voce 84.22 macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione e, nella voce 87.07, autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci;

considerando che ai fini della classificazione dei carrelli stivatori fuori strada sono pertinenti le suddette voci, ma che, tuttavia, la sezione XVI della tariffa doganale comune, in cui rientra la voce 84.22, non contempla i veicoli della sezione XVII, in cui rientra la voce 87.07;

considerando che i carrelli stivatori fuori strada sono pur sempre carrelli dei tipi utilizzati nei depositi o negli aeroporti anche se possono essere utilizzati su terreni mobili; che pertanto detti carrelli devono essere classificati nella voce 87.07;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I carrelli stivatori fuori strada, e cioè i veicoli progettati per il sollevamento e la movimentazione come altri carrelli stivatori, ma di costruzione più robusta, con una notevole distanza dal terreno, una larga carreggiata, pneumatici larghi e del tipo fuori strada per poter circolare su terreni mobili, sono classificati nella tariffa doganale comune nella sottovoce:

87.07 autocarrelli dei tipi utilizzzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavalier »); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni: loro parti e pezzi staccati;

C. altri autocarrelli:

I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 14. del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 8.